CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA XV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2018, N. 35

Azioni generali a sostegno delle cooperative di comunità.

Art. 1 Finalità

1. La Regione, al fine di contribuire a mantenere vive e valorizzare le risorse e le vocazioni presenti sul territorio, co particolare riferimento alle comunità rurali e alle borgate rurali dei centri urbani maggiori, riconosce e promuove il ruolo e funzione delle "cooperative di comunità" quale strumento di crescita.

Art. 2 Cooperative di comunità

- 1. Ai fini della presente legge si definiscono "Cooperative di comunità" le società cooperative che hanno come esplicit obiettivo quello di produrre vantaggi a favore di una comunità alla quale i soci appartengono o eleggono come propria. Ta obiettivo è perseguito attraverso la produzione di beni e servizi diretti a incidere in modo stabile sulla qualità della vii sociale ed economica della comunità di appartenenza.
- 2. Le cooperative di comunità hanno per scopo l'accrescimento delle occasioni di lavoro, la creazione di nuove opportunità reddito e, più in generale, il rafforzamento del tessuto economico e sociale delle comunità interessate, attraverso produzione e gestione di beni e servizi, rivolti prioritariamente al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che appartengono. Nel perseguire questo obiettivo le cooperative valorizzano le risorse umane, le tradizioni e i beni culturali ambientali presenti nella comunità.
- 3. Le cooperative di comunità sono costituite ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del Codice civile e sono iscritte all'All delle cooperative di cui all'articolo 2512 del Codice civile e all'articolo 233 sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione de Codice civile.
- 4. Le cooperative di comunità possono essere costituite in forma di cooperative di produzione e lavoro, di supporto, utenza, sociali o miste in ragione dello scopo mutualistico che le caratterizza.

Art. 3 Comunità di riferimento

1. Per comunità di riferimento, ai sensi della presente legge, si intendono il comune o i comuni e le loro eventua circoscrizioni sul cui territorio operano le cooperative di comunità.

Art. 4 Soci

- 1. Sono soci delle cooperative di comunità quelli previsti dalla normativa nazionale in materia di cooperazione (so lavoratori, soci utenti, soci finanziatori) che appartengono alla comunità interessata o che operano a vario titolo con essi eleggendola come propria.
- 2. Possono diventare soci delle cooperative di comunità, oltre alle persone fisiche e alle organizzazioni del terzo settori purché abbiano sede legale nella comunità interessata e dichiarino espressamente di svolgere in maniera prevalente le loi attività nei confronti della comunità stessa, anche gli enti locali sul cui territorio opera la cooperativa di comunità, e alt enti pubblici.

- 1. Le cooperative di cui all'articolo 2 svolgono attività di produzione di beni e servizi rivolte alla comunità di riferimento anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche.
- 2. La Regione predispone schemi di convenzione-tipo concernenti i rapporti fra le cooperative di comunità e amministrazioni pubbliche coinvolte.

Art. 6

Sostegno regionale all'attività delle cooperative di comunità

- 1. La Regione supporta e sovvenziona l'attività delle cooperative di comunità attraverso l'erogazione di servizi assicurati d sistema Regione e di contribuiti indirizzati allo svolgimento di attività a favore della comunità di riferimento.
- 2. I contributi di cui al comma 1 consistono in finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale e incentivi alla creazior di nuova occupazione.
- 3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione:
- a) i criteri e le modalità di erogazione dei contributi;
- b) le modalità di presentazione delle domande e i relativi requisiti di ammissibilità.
- 4. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e al quadro della normativa in materia aiuti di Stato formato, in particolare, dal regolamento (CE) n. 651/2014/UE, della Commissione, del 17 giugno 2014, ch dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Test rilevante ai fini del SEE) e dal regolamento (CE) n. 1407/2013/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativali all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Test rilevante ai fini del SEE).
- 5. La deliberazione di cui al comma 3 è soggetta al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il parere si intencacquisito.

Art. 7

Clausola di neutralità finanziaria

1. La Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, provvede agli adempimenti previsti dalla presente leggi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma del Sardegna (BURAS).